

Associazione Comelico Nuovo - ACN

Regolamento interno di ammissione dei nuovi soci

1) Modalità e requisiti per l'iscrizione all'Associazione.

Possono far parte dell'associazione in numero illimitato tutti coloro che, non trovandosi nelle condizioni di incompatibilità previste dal presente regolamento di ammissione, intendano collaborare per il raggiungimento dello scopo sociale, e che il Consiglio Direttivo riconosca come rispondenti ai principi espressi nello Statuto e nel Codice Etico e più in generale ai principi ispiratori dell'associazione.

Possono chiedere di essere ammessi come soci sia persone fisiche sia persone giuridiche, Enti di diritto privato, organizzazioni di consumatori, istituti di ricerca, associazioni di fatto, mediante inoltro di domanda scritta sulla quale deciderà il Consiglio Direttivo.

L'associazione è priva di finalità di promozione politica e/o partitica; per tale ragione, fatta salva la possibilità di iscrizione per i pubblici lavoratori dipendenti, non è consentita l'iscrizione di persone che ricoprono cariche in partiti politici, e/o ruoli e/o funzioni nell'ambito della Pubblica Amministrazione; nel caso di sopravvenuti incarichi successivi all'iscrizione, il rapporto associativo dovrà essere interrotto, con conseguente esclusione da ACN.

Allo stesso modo, sono incompatibili con il ruolo di associato la presenza di condanne penali definitive, e/o di procedimenti definiti con patteggiamento, per reati commessi contro la Pubblica Amministrazione.

Gli associati, al momento della loro iscrizione all'Associazione e per tutta la durata della medesima, devono essere in possesso dei seguenti requisiti di onorabilità:

- non aver subito una condanna con sentenza definitiva, ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 cod.proc.pen. ovvero un decreto penale di condanna, per i delitti contro la Pubblica Amministrazione (es. corruzione, concussione, frode, peculato, ecc..) o per altri delitti che comunque incidono sull'etica professionale e sulla onorabilità;
- non essere stati condannati ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici ovvero dagli uffici direttivi di enti, società, o imprese;
- non essere destinatari di una misura di prevenzione o di restrizione della libertà personale ai sensi delle vigenti leggi.

E' dovere dell'associato informare tempestivamente il Consiglio Direttivo dell'eventuale venir meno anche di uno solo dei requisiti di onorabilità sopra menzionati.

2) Quota associativa.

Gli associati sono tenuti al pagamento della quota associativa nella misura fissata annualmente dal Consiglio Direttivo per ciascuna categoria di soci.

Per il primo anno, la quota associativa per i soci viene fissata in euro 10, da corrispondersi al momento della presentazione della domanda di iscrizione.

Le somme che i soci verseranno ad integrazione della quota associativa saranno considerate elargizioni destinate alle finalità istituzionali dell'Associazione.

Ai soci sostenitori è consentito anche assumere a proprio carico gli oneri ed i costi inerenti alla realizzazione di determinati progetti inerenti all'attività istituzionale dell'Associazione.